

Bruxelles, 29 ottobre 2024
(OR. en)

14454/24
PV CONS 49
ENV 995
CLIMA 354

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Ambiente)
14 ottobre 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 14216/24.

2. Approvazione dei punti "A"

- a) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 14400/24

Ambiente

1. **Decisione che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale** 14029/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 84/24
approvato dal Coreper, parte prima, del 9.10.2024 ENV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

2. **Direttiva relativa alla qualità dell'aria (rifusione)** 14028/1/24 REV 1
Adozione dell'atto legislativo + ADD 1 REV 1
approvato dal Coreper, parte prima, del 9.10.2024 PE-CONS 88/24
ENV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione di Malta (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Occupazione e politica sociale

3. **Direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità** 13954/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 49/24
approvato dal Coreper, parte prima, del 9.10.2024 SOC

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 21, paragrafo 2, articolo 53, paragrafo 1, e articoli 62 e 91, TFUE).

4. **Direttiva che estende l'ambito di applicazione della direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi**  13956/24
PE-CONS 70/24
SOC
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 9.10.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE).

5. **Direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali**  13952/24 + ADD 1
PE-CONS 89/24
SOC
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 9.10.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione della Germania (base giuridica: articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e articolo 16, paragrafo 2, TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Mercato interno e industria

6. **Revisione del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)**  13335/24 + ADD 1
PE-CONS 108/23
ENT
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, del 9.10.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114, paragrafo 1, TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

b) Elenco non legislativo

14399/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Attività non legislative

3. Conclusioni sulla preparazione della 29^a conferenza delle parti (COP 29) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (Baku, Azerbaigian, 11-22 novembre 2024) 14218/24
Approvazione
4. Conclusioni sulla convenzione sulla diversità biologica (CBD) (Cali, Colombia, 21 ottobre - 1^o novembre 2024): 14357/24 + COR 1 + ADD 1
- a) preparazione della COP 16 della CBD
- b) preparazione della COP-MOP 11 agente come riunione delle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
- c) preparazione della COP- MOP 5 agente come riunione delle parti del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici
Approvazione
5. Preparativi per la quinta sessione del comitato intergovernativo di negoziato incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica, anche in ambiente marino (INC-5) (Busan, Repubblica di Corea, 25 novembre - 1^o dicembre 2024) 13999/24
Scambio di opinioni
6. **Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Stato dei lavori e via da seguire**  13949/24
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni basato sui quesiti preparati dalla presidenza che figurano nel documento succitato.

Varie

7. **Informazioni su una importante riunione internazionale svoltasi recentemente:**

**69^a riunione della Commissione baleniera internazionale
(IWC 69) (Lima, Perù, 23-27 settembre 2024)**

 14379/24

Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.

-
-  Prima lettura
 -  Punto basato su una proposta della Commissione
 -  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 14400/24

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva relativa alla qualità dell'aria (rifusione)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Nonostante i miglioramenti intervenuti negli scorsi anni, l'inquinamento atmosferico rappresenta ancora uno dei maggiori rischi ambientali per la salute umana, che continua a pesare fortemente sulla popolazione e, in particolare, sui gruppi vulnerabili.

Per questo motivo, la Germania si compiace del fatto che sia stato possibile fissare valori limite ambiziosi ma realizzabili per allinearsi progressivamente alle linee guida dell'OMS e conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" e un ambiente privo di sostanze tossiche nell'UE entro il 2050.

La Germania si compiace del compromesso equilibrato che è stato raggiunto nonché del fatto che le sue principali preoccupazioni siano state tenute in considerazione e approva la direttiva.

Poiché, in numerosi settori, la legislazione in materia di emissioni è regolamentata a livello dell'UE, è necessario che anche in questo contesto siano adottate, in una fase precoce, disposizioni di riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, affinché i futuri valori limite possano essere rispettati in loco con provvedimenti di agevole accesso.

La Germania accoglie inoltre con favore la possibilità per gli Stati membri dell'UE di chiedere, per determinati motivi, una proroga dei termini per il raggiungimento dei valori limite, nella misura in cui, in particolare, le proiezioni indichino l'impossibilità di rispettare i valori limite entro i termini.

Pertanto, la Germania invita la Commissione a presentare tempestivamente un progetto di atto di esecuzione quale previsto all'articolo 18, paragrafo 5, al fine di precisare concretamente le proiezioni, tenendo conto dei provvedimenti ragionevoli e proporzionati. A tale proposito, la Germania ritiene che, ad esempio, i divieti di circolazione e la dismissione o limitazione di impianti industriali non siano da considerare provvedimenti ragionevoli e proporzionati né si possano esigere come condizione per la proroga dei termini, e chiede i corrispondenti chiarimenti nell'atto di esecuzione. Inoltre, la Germania parte dal presupposto che i provvedimenti efficaci di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) siano da intendersi allo stesso tempo provvedimenti ragionevoli e proporzionati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, e che, di conseguenza, solo i provvedimenti ragionevoli e proporzionati debbano essere presi in considerazione nell'elaborazione delle tabelle di marcia sulla qualità dell'aria."

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

"La Lettonia sostiene il testo di compromesso finale della proposta di direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Restano tuttavia in sospeso alcune questioni che destano preoccupazione. Pertanto, desideriamo sottolineare le nostre preoccupazioni in merito ai termini fissati per l'attuazione delle nuove disposizioni relative al monitoraggio, nonché all'introduzione di un meccanismo di risarcimento dei danni alla salute umana e di norme in materia di sanzioni.

Gli Stati membri avranno bisogno di tempo sufficiente e di investimenti supplementari per soddisfare le nuove disposizioni relative all'istituzione di supersiti di monitoraggio e alla misurazione di nuovi inquinanti. La creazione di procedure di appalto adeguate, la formazione dei dipendenti, l'ottenimento di nuove attrezzature e l'adeguamento della legislazione vigente sono costosi e dispendiosi in termini di tempo.

Inoltre, si riscontrano ancora notevoli sfide nel recepimento nel nostro ordinamento giuridico nazionale delle disposizioni relative al risarcimento dei danni alla salute umana e delle norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni. Visto il sistema giuridico lettone, le disposizioni in materia di risarcimento e sanzioni saranno estremamente complicate da recepire nel nostro ordinamento giuridico nazionale.

Nel complesso, deploriamo che i periodi di transizione siano troppo brevi per un'attuazione efficace delle nuove disposizioni.

Infine, la Lettonia sottolinea che l'attuazione complessiva della proposta in oggetto richiederà investimenti sostanziali nei prossimi anni e una rapida revisione degli investimenti già pianificati, il che a sua volta creerà un notevole onere amministrativo aggiuntivo."

DICHIARAZIONE DI MALTA

"Come sottolineato in precedenti occasioni, Malta riconosce l'importanza della revisione della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e il suo contributo alla salute e al benessere dei cittadini europei e dell'ambiente. Durante il processo negoziale Malta si è espressa molto chiaramente sulla difficoltà di raggiungere i nuovi valori limite più rigorosi, in particolare nel caso del particolato (PM₁₀) e del biossido di azoto (NO₂). Tale difficoltà è ulteriormente confermata dalla stessa valutazione d'impatto della Commissione, che dimostra che Malta non sarà in grado di raggiungere il valore limite per il biossido di azoto, nemmeno con l'attuazione dello scenario di "massima riduzione tecnicamente fattibile".

Malta ha inoltre effettuato una valutazione nazionale di alto livello dell'impatto economico relativo alle conseguenze della rifusione della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, concentrandosi sulle comunità vulnerabili e quantificando pertanto l'onere aggiuntivo eccessivo per le famiglie a reddito basso e medio-basso.

La valutazione dei costi di una serie di misure e dei benefici economici derivanti dal conseguimento degli obiettivi rivisti in materia di inquinamento atmosferico si traduce in un rapporto costi/benefici pari allo 0,07. Tale risultato dimostra chiaramente che il raggiungimento dei valori limite proposti comporterà l'insorgere di costi socioeconomici sproporzionati, con un conseguente impatto negativo diretto e indiretto sulle famiglie a basso reddito. Questo aspetto è ulteriormente aggravato dal fatto che tali famiglie dipendono generalmente in misura maggiore da veicoli relativamente più vetusti.

È quindi evidente che tale risultato vada effettivamente contro lo spirito della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente, che sollecita "misure necessarie che non comportino costi sproporzionati".

È per tali ragioni che nel corso dei negoziati Malta ha sostenuto un approccio più inclusivo ed equo che tenga conto di una più ampia gamma di fattori socioeconomici attraverso l'inclusione di valori limite realisticamente raggiungibili."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Slovenia sostiene la rifusione della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che mira a migliorare progressivamente la qualità dell'aria nell'UE portandola a livelli non più considerati nocivi per la salute umana o gli ecosistemi naturali. La Slovenia conviene inoltre che, in caso di decisioni inadeguate degli Stati membri relative all'attuazione di determinati articoli della direttiva, il pubblico interessato dovrebbe avere accesso a un'adeguata procedura di ricorso dinanzi all'autorità competente.

Tuttavia, la Slovenia ritiene superflua l'inclusione nella direttiva in oggetto di una disposizione specifica sull'accesso alla giustizia a livello dell'UE, nel contesto di una direttiva che riguarda solo un settore del diritto ambientale. Sia l'UE che i suoi Stati membri, compresa la Slovenia, sono parti della convenzione di Aarhus, che è direttamente applicabile.

La regolamentazione dell'accesso alla giustizia nei singoli atti legislativi settoriali in materia ambientale a livello dell'UE potrebbe portare a una copertura disomogenea del diritto di accesso alla giustizia nelle questioni ambientali.

È inoltre necessario considerare il rischio potenziale di interpretazioni divergenti in merito all'attuazione di tale disposizione da parte del meccanismo di conformità della convenzione di Aarhus o della Corte di giustizia dell'UE, che potrebbero contribuire a creare ulteriori incertezze nell'attuazione del pertinente articolo della convenzione di Aarhus.

Inoltre, la Slovenia ritiene che la regolamentazione della questione attraverso tale approccio settoriale nell'UE sia contraria ai principi di una migliore legislazione dell'UE e al principio di proporzionalità.

Pertanto, dal punto di vista dell'attuazione della convenzione di Aarhus, la Slovenia non ravvisa alcun motivo per regolamentare la questione a livello dell'UE nella direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Punto 5 dell'elenco dei punti "A":

Direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sostiene l'obiettivo della direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione europea. Tuttavia, le caratteristiche eterogenee dei mercati del lavoro nazionali e, in questo caso, dell'economia delle piattaforme devono essere prese in considerazione nelle corrispondenti azioni dell'UE.

Come indicato al considerando 17, la direttiva dovrebbe applicarsi alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell'Unione e che hanno o che, sulla base di una valutazione dei fatti, si può ritenere abbiano un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

In Austria esiste una terza categoria di occupazione a livello nazionale denominata *Freie Dienstnehmer*. Pertanto, se tale status intermedio è la corretta situazione occupazionale ai sensi del diritto austriaco, dovrebbero applicarsi i diritti e gli obblighi derivanti da tale situazione.

In tale contesto, l'Austria sottolinea che il diritto, i contratti collettivi o le prassi austriaci per quanto riguarda lo status intermedio di *Freie Dienstnehmer* non sono in alcun modo interessati dalla presente direttiva."

**Punto 6 dell'elenco
dei punti "A":**

**Revisione del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)**

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Repubblica slovacca è favorevole alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che contribuirà a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Desideriamo esprimere le nostre preoccupazioni in merito all'introduzione di nuove classi di pericolo (ED, PBT/vPvB, PMT/vPvM) nel regolamento CLP mediante un atto delegato.

Siamo consapevoli del fatto che il regolamento CLP dovrebbe assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli specifici, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.

Nel caso in cui nuove classi di pericolo siano introdotte nel regolamento CLP prima che lo stesso avvenga nel sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), l'allineamento del regolamento CLP al GHS a livello delle Nazioni Unite potrebbe risultare problematico e incerto in futuro. Inoltre, ciò creerebbe ostacoli al commercio mondiale di sostanze chimiche in relazione alla competitività e alla libera circolazione di sostanze, miscele e prodotti e darebbe luogo a una frammentazione del mercato a livello mondiale."